

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 24 APRILE 2024 PROT. N.UPAO0000682/24

Oggetto: Stipula di Contratto Attuativo in adesione all'Accordo Quadro stipulato tra ACI e la società Encan S.r.l. per l'affidamento dei servizi di pulizia, igiene ambientale, sanificazione e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali, adibiti ad uffici, magazzini e similari, di ACI ubicati nella Regione Valle d'Aosta.

CIG derivato B155F61193

IL RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE DI AOSTA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI, per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.L. n.101/2013, convertito, con modifiche, nella Legge n.125/2013 come integrato dall'art.50, co. 3bis del D.L. n.124/2019, convertito in Legge n.157/2019;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2021;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2024-2026 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2024, in conformità al D.P.R. n. 81/2022 ed al DM 24 giugno 2022 ed, in particolare, la Sezione II: "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione";

VISTE le deliberazioni con le quali, rispettivamente, il Comitato Esecutivo, nella seduta del 23 marzo 2021, ha istituito l'Unità di Progetto a carattere temporaneo denominata "*Attuazione Centrale Acquisti della Federazione ACI*" ed il Consiglio Generale, nella riunione dell'8 aprile 2021, ha apportato modifiche all'Ordinamento dei Servizi dell'Ente e ha definito la declaratoria delle competenze della suddetta Unità Progettuale, stabilendo che la *governance* del sistema è in capo al Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 – Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1 aprile 2023 ed efficace dal 1 luglio 2023 ed, in particolare, l'art. 226 il quale prevede che le disposizioni di cui al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

DATO ATTO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto all'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del DL 179/2012, convertito con la legge 221/2012, con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

VISTI gli articoli 9, 10 e 12 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 e successive modifiche in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTA la Convenzione, stipulata in data 18.01.2022 secondo le regole dell'*in house providing*, con la quale ACI ha conferito alla propria società *in house*, ACI Informatica SpA, i servizi di committenza e sono state stabilite le regole organizzative ed operative per l'attuazione progressiva del modello di centralizzazione degli acquisti delineato nelle deliberazioni del Comitato Esecutivo del 23 marzo 2021 e del Consiglio Generale dell'8 aprile 2021, che prevede la *Governance* in capo ad ACI e la gestione operativa degli affidamenti in capo ad ACI Informatica che svolge la funzione di Centrale Acquisti per l'Ente e che è responsabile del rispetto del Codice dei contratti pubblici per le attività ad essa direttamente imputabili attinenti la fase di gestione delle procedure di affidamento;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del *budget* annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisce il *budget* di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di Organizzazione;

TENUTO CONTO che, con determinazione n. 3961 del 23.11.2023 di assegnazione del *budget* annuale di gestione per l'anno 2024, il Segretario Generale ha individuato le modalità operative di gestione ed i livelli di spesa ed ha stabilito, con riferimento alle procedure effettuate tramite Centrale Acquisti, che i titolari di Centri di Responsabilità di sede centrale e periferici sono autorizzati ad adottare il provvedimento di affidamento e ad adottare i relativi contratti;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 s.m.i. e l'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici in merito alla nomina ed alle funzioni del Responsabile del procedimento, con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO il decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Regolamento recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*" ed, in particolare, quanto stabilito nelle disposizioni del Titolo III, relativamente al direttore dell'esecuzione dei contratti relativi alle forniture ed ai servizi;

PRESO ATTO che nell'ambito del programma biennale 2022-2023 di forniture e servizi da affidare tramite Centrale Acquisti, è stata prevista, tra le altre, la procedura negoziata per l'affidamento, mediante stipula di Accordo Quadro, del servizio di pulizie, sanificazione ed igiene ambientale, comprensivo della fornitura del materiale igienico e di consumo per gli uffici territoriali dell'Automobile Club d'Italia che insistono nella regione Val d'Aosta (sede di Aosta);

CONSIDERATO che l'Accordo Quadro ed i singoli contratti attuativi sono sottoposti al regime di cui al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in virtù del citato articolo 226 del D.Lgs 36/2023, atteso che la procedura è stata avviata prima del 1 luglio 2023, data di efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici;

PRESO ATTO che, con determinazione a contrarre del 21.11.2022 n. 40 per le motivazioni ed alle condizioni ivi stabilite, la società ACI Informatica Spa - nell'ambito della Convenzione in corso – è stata autorizzata all'espletamento della procedura per l'affidamento, mediante stipula di Accordo Quadro, del servizio di pulizia, igiene ambientale, sanificazione e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari di ACI ubicati nella Regione Valle d'Aosta da

espletarsi con modalità telematica, per l'importo a base gara pari ad € 169.802,61, oltre IVA, oltre le modifiche contrattuali ai sensi dell'art.106, comma 12 per € 33.960,52 ed oltre la revisione prezzi, in aumento o in diminuzione come disciplinato nei documenti di gara;

PRESO ATTO che, all'esito dell'aggiudicazione della procedura negoziata alla società Encan S.r.l., con sede in Napoli, Vico Tutti i Santi, C.a.p. 80139, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli Codice fiscale n. 05803271211, partita IVA 05803271211, con determinazione della Responsabile dell'Unità Progettuale (UPCA) n. 30 del 1.08.2023, è stata autorizzata la stipula dell'Accordo Quadro per il servizio di pulizia, igiene ambientale, sanificazione e fornitura di materiale igienico sanitario, dei locali, adibiti ad uffici, magazzini e similari, di ACI nella regione Valle d'Aosta con la suddetta società per la durata complessiva di 4 (quattro) anni, a decorrere dalla data di stipula, per un importo pari ad € 92.287,272, oltre IVA, comprensivo di costi per la sicurezza aziendali pari a € 1.000,00, oltre IVA, e costi per la manodopera pari ad € 83.792,40, e salvo le modifiche contrattuali previste nel periodo di validità del contratto, come di seguito indicato:

- ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., un aumento fino alla concorrenza del quinto, del valore del servizio alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro originario;
- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., revisione dei prezzi secondo le modalità fissate nella documentazione di gara;

PRESO ATTO che, con la citata determinazione a contrarre del 21.11.2022 n. 40 è stato individuato nella persona della dott.ssa Simona Sciacca il Responsabile unico del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e del contratto attuativo che verrà stipulato dal titolare del centro di responsabilità;

VISTO che, in data 16.11.2023, è stato stipulato l'Accordo Quadro con la Società Encan S.r.l. con sede in Napoli (NA), Vico Tutti i Santi, C.a.p. 80139 alle condizioni citate per il periodo di 48 mesi dal 16 novembre 2023 al 15 novembre 2027;

VISTA la nota prot. 25.03.2024 della Responsabile dell'UPCA con la quale è stato trasmesso l'Accordo quadro con i relativi allegati e comunicate le modalità per la stipula del contratto attuativo; ed in particolare, la necessità di :

- nominare il Direttore dell'esecuzione (DEC) e i componenti dell'eventuale gruppo di lavoro;
- assumere i relativi impegni di spesa per la quota di pertinenza dell'ufficio territoriale, che dovrà trovare adeguata compatibilità con le risorse finanziarie assegnate e da assegnare agli stessi quali centri di responsabilità competenti;
- specificare ed integrare, con il supporto del RSPP, il DUVRI con indicazione dei rischi specifici di interferenza rilevati nei luoghi in cui verrà espletato il servizio, delle misure per eliminare o, quantomeno, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché con la quantificazione dei relativi oneri, non soggetti a ribasso;

VISTA E RICHIAMATA la documentazione di gara pubblicata sul sito della Società ACI Informatica, sez. Bandi di Gara e Fornitori;

VISTO che nel suddetto Accordo Quadro, stipulato tra ACI e la società Encan S.r.l, ed i relativi allegati (Capitolato speciale di Appalto di servizi - parte generale, Offerta tecnica ed Offerta economica dell'aggiudicatario) sono definite in maniera articolata le prestazioni richieste, con indicazione della tipologia, della periodicità, sulla base dei fabbisogni evidenziati, al fine di garantire la massima flessibilità e modularità operativa ed organizzativa in sede di stipula del contratto attuativo;

CONSIDERATO che il contratto attuativo può avere una durata minima di 6 mesi e massima di 48 mesi decorrente dalla data di inizio di erogazione dei servizi purché la loro durata non ecceda di più

di 12 mesi la durata dell'Accordo Quadro e che il contratto attuativo può essere stipulato sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro;

RITENUTO di assumere in capo a sé la direzione dell'esecuzione del contratto e lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge, nonché collaboratore con funzione di supporto al Dec la Sig.ra Aneris Barocco;

RAVVISATO che, sulla base dell'offerta economica della società Encan S.r.l, del fabbisogno evidenziato da questo Centro di Responsabilità, il valore massimo del contratto attuativo per il quadriennio contrattuale è determinato in € 40.807,68 oltre IVA, escluse le modifiche contrattuali ex art.106 comma 12 e la revisione dei prezzi ex art.106 comma 1 lett.a) del Codice dei contratti pubblici, come meglio specificato nell'Accordo Quadro stipulato in data 16 novembre 2023;

RITENUTO che la stipula del contratto attuativo consente di ottenere una significativa riduzione dei costi nonché benefici di carattere organizzativo ed operativo permettendo una razionalizzazione e semplificazione delle procedure di acquisto, pianificate e gestite a livello centrale, con l'attribuzione ai singoli Centri di responsabilità della competenza alla fase di stipula del contratto attuativo ed all'esecuzione del servizio;

PRESO ATTO che il DUVRI standard e generico allegato alla documentazione di gara, di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è stato specificato ed integrato, con indicazione dei rischi specifici di interferenza rilevati, delle misure per eliminare o, quantomeno, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché con la quantificazione dei relativi costi, non soggetti a ribasso che sono stati stimati pari a € 0,00 (zero/00);

TENUTO CONTO che, ai fini della salvaguardia della stabilità occupazionale, in conformità all'art.50 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione aziendale dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, la Società subentrante si è impegnata ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, in conformità all'articolo 50 del Codice e alle Linee Guida n.13 recanti la "*Disciplina delle clausole sociali*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.114 del 12.12.2019;

VISTI l'articolo 42 del D. Lgs. n.50/2016 e l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "*Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili*" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

EVIDENZIATO che, trattandosi di contratto attuativo in adesione ad Accordo Quadro, l'ammontare dell'incentivo per le funzioni tecniche, da ripartire a favore del RUP, DEC e del Gruppo di lavoro, nelle misure percentuali stabilite nel Regolamento ACI recante "*Disciplina per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici*", in corso di adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs 36 del 2023 e s.m.i., corrisponde al 2% dell'importo del presente contratto attuativo, esclusa IVA, e che il processo per la determinazione e la liquidazione, in ragione delle fasi di esecuzione del contratto, è rimesso alle competenti strutture centrali;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di dare atto che in data 16.11.2023 è stato stipulato l'Accordo Quadro per il servizio di pulizia, igiene ambientale, sanificazione e fornitura di materiale igienico sanitario, dei locali, adibiti ad uffici, magazzini e similari, di ACI nella regione Valle d'Aosta con la Società Encan S.r.l. con sede in Napoli Vico Tutti I Santi codice fiscale 05803271211 e partita IVA 05803271211, per la durata complessiva di 4 (quattro) anni.

Di dare atto che, in attuazione dell'Accordo, si autorizza la stipula del contratto attuativo con la società Encan S.r.l. per il periodo 1.05.2024 - 30.04.2028, per un importo complessivo pari ad € 40.807,68, oltre IVA e oltre le modifiche contrattuali previste:

- facoltà, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di un aumento fino alla concorrenza del quinto, del valore del servizio alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro originario
- facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di revisione prezzi secondo le modalità fissate nella documentazione di gara.

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di dare atto che con la determinazione a contrarre n. 40 del 21.11.2022, sopra indicata, è stata nominata la dott.ssa Simona Sciacca, responsabile unico del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e del singolo contratto attuativo.

Di stabilire che i costi derivanti da rischi della sicurezza di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 (zero/00).

Di assumere in capo a sé la direzione dell'esecuzione del contratto e lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge incaricata, altresì di curare tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione del servizio e provvedere al pagamento del corrispettivo, nonché di nominare collaboratori del DEC:

- la Sig.ra Aneris Barocco come Collaboratore a supporto delle proprie funzioni;
- se stessa incaricato della regolare esecuzione e verifica di conformità del servizio;

Di impegnare la spesa complessiva di € 44.888,44, oltre IVA, comprensiva del valore del contratto base di € 40807,68, oltre IVA, del valore stimato per le modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) (aumento dei prezzi) di € 4.080,76, oltre IVA, e dei costi dei rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero/00), nei budget di gestione assegnati e da assegnare, per gli anni 2024-2025-2026-2027 e 2028, Conto Co. Ge. n. **410718001** "Spese di Pulizia" - quale Unità Organizzativa Gestore n. 4041, CdR n. 4040. Il suddetto importo sarà suddiviso per gli esercizi finanziari di riferimento assegnati e da assegnare secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Di dare atto che, durante il periodo di efficacia, il contratto attuativo potrà essere modificato nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) – revisione dei prezzi - e comma 12 del Codice, con un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del valore del contratto, alle stesse condizioni e modalità previste nell'Accordo Quadro, previa autorizzazione del RUP.

Di dare atto che, trattandosi di contratto attuativo in adesione ad Accordo Quadro, l'ammontare dell'incentivo per le funzioni tecniche, da ripartire a favore del RUP, DEC e del Gruppo di lavoro, nelle misure percentuali stabilite nel Regolamento ACI recante "*Disciplina per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici*", in corso di adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs 36 del 2023 e s.m.i., corrisponde al 2% dell'importo del

presente contratto attuativo, esclusa IVA, e che il processo per la determinazione e la liquidazione, in ragione delle fasi di esecuzione del contratto, è rimesso alle competenti strutture centrali.

Di precisare che ai fini della salvaguardia della stabilità occupazionale, in conformità all'art.50 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e a quanto dichiarato nell'offerta tecnica, il RTI è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, in conformità all'articolo 50 del Codice e alle Linee Guida n.13 recanti la "*Disciplina delle clausole sociali*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.114 del 12.12.2019.

Di dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- o che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- o di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- o di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

Il Responsabile di Struttura UT AOSTA